

A - STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ARTISTICO-MUSICALE "IL TEMPO DELLE MUSE" – ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE



Art. 1

Costituzione

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione di Promozione sociale denominata "ASSOCIAZIONE ARTISTICO MUSICALE IL TEMPO DELLE MUSE – Associazione di Promozione Sociale o APS". L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Associazione di Promozione Sociale o APS.

Art. 2

Sede e Durata dell'Associazione

L'Associazione avrà durata illimitata e fissa la propria sede in Cellatica (BS), Via Mons. Trombetta n. 22. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 3

Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri soci attraverso lo svolgimento, in favore dei propri soci, loro familiari e di terzi, della seguente attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore:

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

L'Associazione ha lo scopo di soddisfare le esigenze musicali, teatrali e culturali in genere e di promuovere e diffondere la cultura musicale contribuendo alla formazione e maturazione personale e civile dei giovani.

In particolare si propone di :

- a) fornire un servizio culturale in collaborazione con le istituzioni scolastiche, già operanti sul territorio;
- b) contribuire all'educazione musicale dei giovani, preferibilmente del territorio, ed alla loro formazione umana e civile, costituendo utile base per la prevenzione del disagio giovanile;
- c) offrire a tutti i cittadini la possibilità di acquisire nuove conoscenze di carattere musicale, formativo e ricreativo;
- d) favorire con la propria struttura organizzativa la realizzazione di programmi, iniziative culturali, in collaborazione con i gruppi e le associazioni locali.

L'associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività in condizione di uguaglianza e di pari opportunità.

Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- Formazione di cori, bande musicali, filodrammatiche con finalità dilettantistiche;
- realizzazione di concerti ed eventi musicali e artistici di vario genere, con particolare preferenza per il territorio comunale di Cellatica;
- attività di formazione musicale per l'addestramento dei propri associati in ottica di costante e progressivo miglioramento della qualità delle rappresentazioni artistiche;
- attività formativa di base per l'introduzione alla cultura musicale dei bambini e dei giovani al fine di garantire continuità e costante ricambio all'interno degli elementi;
- attività formative per l'insegnamento di strumenti musicali in genere al fine di diffondere e promuovere la cultura musicale nella società.

Er.

[Signature]

L'Associazione è convenzionata con il Comune di Cellatica per lo svolgimento di un'attività culturale nell'ambito della programmazione culturale promossa dalla pubblica amministrazione per l'educazione musicale.

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti *ex lege* previsti, attività diverse, purché secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

Art. 4

Requisiti degli associati

L'Associazione deve essere composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Possono essere soci dell'Associazione senza alcuna discriminazione in ragione di sesso, età, razza, nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, tutte le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di adesione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il loro numero non dovrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Art. 5

Ammissione

L'ammissione degli associati è libera.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere sulle istanze di ammissione entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento della stessa, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta; in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati entro 30 giorni dall'adozione, cosicché questi ultimi possano, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un esercente la potestà genitoriale.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

ART. 6

Adesione e diritti dell'associato

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per il socio il diritto di voto nell'Assemblea.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo. Per gli associati minorenni, il voto è espresso, per loro conto, da un esercente la potestà genitoriale.

L'associato che abbia regolarmente versato le quote definite dal Consiglio direttivo ha diritto di partecipare all'attività dell'Associazione, frequentare i locali sociali e di utilizzare i servizi dell'Associazione. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versa-

for

MB *curtain*

mento dell'eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

ART. 7

Attività di volontariato

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone soci agli enti soci, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti determinati dall'art. 36, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 8

Categorie di associati

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati: onorari e ordinari.

Sono associati onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze e, in particolare, coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio.

Sono associati ordinari coloro che pagano la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo nei termini e nelle modalità da questo stabilite.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Infatti tutti gli associati (ordinari e onorari) hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e di stabilire la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

Art. 9

Doveri degli associati

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. L'associato deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

ART. 10

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro Soci.

Il mancato pagamento della quota di adesione annuale entro i termini e le modalità previsti dal Consiglio Direttivo,

ga

VB

Lu

comporta l'automatica decadenza dalla qualifica di socio, annotata in apposito verbale del Consiglio Direttivo e sul Libro Soci.

Il socio che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro Soci.

Art. 11

Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- L'organo di controllo (ove nominato).

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo o passivo.

Art. 12

Partecipazione all'assemblea

L'Assemblea determina gli orientamenti generali dell'Associazione e assume le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo. La convocazione può essere richiesta al Presidente del Consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati.

Art. 13

Convocazione dell'assemblea

La convocazione degli associati per le assemblee ordinarie o straordinarie è fatta mediante modalità idonee a garantire l'effettiva informazione dell'interessato, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci, nonché per affissione nella sede sociale.

L'avviso di convocazione deve essere trasmesso ed affisso almeno 8 giorni prima della data stabilita e deve specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio direttivo non provveda entro 30 giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o dell'assemblea straordinaria richiesta dagli associati, la convocazione può essere indetta dal Collegio dei Revisori dei Conti, quando nominato.

In caso di dimissioni del Consiglio direttivo, l'assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei Conti, quando nominato.

Art. 14

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

All'assemblea convocata in seduta ordinaria compete:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente e del Vice Presidente;
- b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'organo di controllo;
- d) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti;
- e) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- f) l'approvazione di Regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- g) l'eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, stanti i divieti imposti dalla Legge e dallo Statuto;
- h) l'approvazione del Bilancio d'esercizio, del Bilancio preventivo e, nei casi previsti dalla Legge che ne prevedano l'obbligo di redazione, del Bilancio Sociale;
- i) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'assemblea ordinaria;

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

All'assemblea convocata in seduta straordinaria compete:

- a) la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) la devoluzione del patrimonio;
- d) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tre quarti degli associati, in seconda convocazione è validamente costituita con la metà più uno degli associati.

Ogni associato, a qualunque categoria appartenga, ha un voto. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato. Ogni associato non può avere più di tre deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea verrà trascritto nell'apposito libro sociale.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti, l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'assemblea può tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità definite dal Consiglio direttivo nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto.

Art. 15

Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avvengono per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto, secondo quanto stabilito dal Presidente.

La...

[Signature]
[Signature]

Art. 16

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di tre membri fino ad un massimo di cinque membri nominati dall'assemblea ordinaria tra gli associati.

Il consiglio direttivo dura in carica 5 anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo, una volta nominato, elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno gli associati che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta all'associato che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di un consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Art. 17

Riunioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'avviso è trasmesso ai componenti con modalità idonee a garantire l'effettiva informazione degli stessi, almeno 5 giorni prima.

In particolari casi di necessità ed urgenza, la riunione può tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità definite dal Consiglio nell'avviso di convocazione.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

L'organo di controllo è invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Art. 18

Compiti del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'assemblea della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;

19





- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco degli associati;
- deliberare sulle domande di ammissione di nuovi associati;
- deliberare l'espulsione dell'associato;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- fissare le quote di adesione annuale e la penale per i ritardati versamenti;
- avviare e interrompere i rapporti di collaborazione e di lavoro subordinato curando tutti gli adempimenti necessari.

Art. 19

Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea degli associati e del Consiglio direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio direttivo.

Nel caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ART. 20

L'Organo di Controllo

L'Assemblea può nominare l'Organo di Controllo anche al di fuori dei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di Controllo è monocratico.

L'Organo di Controllo dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di Controllo è pure deputato il controllo contabile.

Em.

JK

Luigi

Art. 21

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti i soci.

Le donazioni di non modico valore sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Art. 22

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota di adesione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione e successivamente ogni anno, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle Pubbliche Amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi delle attività di interesse generale o ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- da entrate per attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;
- da corrispettivi di attività commerciali nei limiti ex lege previsti;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da rendite del patrimonio dell'Associazione.

Art. 23

Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 24

Diritti degli associati al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti non sono rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non si fa luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ART. 25

Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'Associazione redige un bilancio consuntivo di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; Contestualmente al bilancio consuntivo per l'anno precedente il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo per l'esercizio in corso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 26

Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 2 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

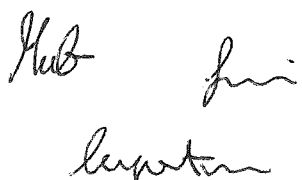
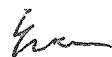
È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 27

Libri Sociali Obbligatori

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro Soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- il Libro degli Inventari.



I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Perimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

ART. 28

Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, principalmente ad altra Associazione di Promozione Sociale, secondo le determinazioni dell'Assemblea, che nomina anche il liquidatore.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 29

Clausola compromissoria

Tutte le controversie, purché compromettibili in arbitri che dovessero insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. Del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato rituale.

ART. 30

Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nel Libro Primo del Codice Civile e nella normativa specialistica di settore.

ART. 31

Norma transitoria

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro.



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia
Registrato il 05/08/2026
al N. 2519 serie 3
versati € 360,00
Per delega del Direttore Provinciale